

Tra
Associazione Dante Alighieri – Maputo
e
Associazione Scuola Italiana di Maputo “Giovanni Falcone”

Oggetto

Il presente **Memorandum d’Intesa** (in seguito Mdl), ha come oggetto la definizione e attuazione di un’iniziativa di collaborazione tra:

L’**Associazione Dante Alighieri Maputo** (in seguito ADAM), sita in Avenida Kenneth Kaunda n° 277, Maputo, riconosciuta come Comitato all’estero della Società Dante Alighieri,
E

La **Associação ASCIT Escola Italiana de Maputo “Giovanni Falcone”** (in seguito ASCIT) sita in Rua Nwamatibjana n° 70, Bairro Sommerschield, Maputo.

I soggetti che promuovono tale cooperazione sono l’ADAM e l’ASCIT.

Tali soggetti condivideranno l’obiettivo, i principi e gli impegni delle parti per la realizzazione di tale cooperazione, con neutralità, apertura, efficienza ed espandibilità.

Premesso che

- a.** L’ADAM si prefigge di promuovere la lingua e cultura Italiana in Mozambico; promuovere eventi di scambio culturale tra Mozambico e Italia; creare un legame accademico e culturale tra studenti italiani e mozambicani; promuovere l’unità e solidarietà tra studenti di lingua e cultura italiana;
- b.** L’ASCIT é una scuola che opera sul territorio mozambicano dal 1980 e, come da statuto, promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana in Mozambico. L’ente gestore è un’associazione di genitori, docenti e soci interessati allo scopo sociale.
- c.** L’ADAM e l’ASCIT riconoscono avere finalità simili e che dalla mutua collaborazione possono nascere sinergie comuni *win-win* per conseguire i propri obiettivi e, allo stesso tempo, aumentare la rispettiva base sociale.

Clausola 1 - Obiettivo

Realizzare una cooperazione attiva, neutrale e aperta per lo sviluppo di sinergie tra l’ADAM e l’ASCIT. La cooperazione ha il fine di promuovere la diffusione della lingua e cultura italiana sul territorio mozambicano, attraverso l’organizzazione di eventi in comune.

Clausola 2 - Principi

- 1.** La cooperazione si realizzerà con neutralità, apertura e nel pieno rispetto delle due parti;
- 2.** La cooperazione in oggetto si svolgerà presso lo Spazio Italia, la Scuola Italiana ed eventuali luoghi concordati dalle due parti;

3. Il coordinamento della cooperazione dovrà essere congiunto, di cui sotto “impegni delle parti”;
4. Pur essendo enti senza fini lucrativi, le parti s’impegnano a mantenere un regime sostenibile nell’implementazione delle attività.

Clausola 3 - Impegni generali delle parti

Entrambe le parti s’impegnano a:

- a) Procedere alla puntuale e corretta definizione della cooperazione;
- b) Realizzare azioni di *fundraising* per il finanziamento delle attività in comune;
- c) Promuovere reciprocamente gli aspetti positivi delle attività di entrambi le parti tra organizzatori, utenti e pubblico degli eventi oggetto della cooperazione.

Clausola 4 - Diritto delle parti

L’ADAM e l’ASCIT si riservano il diritto, attraverso accordo specifico, di estendere la collaborazione ad altri settori giudicati d’interesse reciproco.

Clausola 5 - Risoluzione delle controversie

1. I conflitti che possano eventualmente sorgere dall’interpretazione e dall’attuazione di questo MdI saranno risolti, quando possibile, dall’intesa diretta e amichevole tra le parti.
2. In caso di mancanza di consenso si ricorrerà alla mediazione, assistita dalla rappresentanza consolare italiana, poi arbitraggio o legislazione applicabile.

Clausola 6 - Risoluzione per giusta causa

1. Ciascuna delle parti può rescindere il presente MdI sulla base del suo fallimento sistematico.
2. La comunicazione di rescissione deve essere indirizzata per iscritto all'altra parte, con almeno novanta giorni di anticipo, durante i quali le parti possono convenire sui mezzi da adottare per porre rimedio alle cause di cessazione.
3. Se non c'è accordo, alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, la cessazione avrà effetto.

Clausola 7 - Cause di estinzione

Al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni precedenti, questo MdI può essere estinto anche:

- a) Di comune accordo tra le parti;
- b) Sull’oggettiva impossibilità di attuazione.

Clausola 8 – Cause di forza maggiore

1. A nessuna delle parti ricadrà alcuna responsabilità nel caso di violazione di questo MdI a seguito di cause di forza maggiore.
2. Si considera come forza maggiore ai fini di questo MdI, gli eventi straordinari, imprevedibili e inevitabili i cui effetti sono al di là della volontà o circostanze personali delle parti e che ne interessano l'effettiva implementazione.
3. Nel caso si verificano cause di forza maggiore, qualsiasi delle due parti interessate nell'adempimento dei loro obblighi dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto all'altra, proponendo soluzioni alternative.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni del paragrafo precedente esclude il riconoscimento di forza maggiore.

Clausola 9 - Anticorruzione

Le parti s'impegnano a non offrire, direttamente o indirettamente, benefici a terzi e neanche sollecitare, promettere o accettare, per beneficio proprio o altrui, offerte al fine di ottenere un giudizio favorevole sui servizi da fornire.

Clausola 10 - Entrata in vigore e durata

Questo protocollo d'intesa entra in vigore alla data della firma ed è valido per un periodo di un anno, automaticamente rinnovabile per un periodo massimo di tre anni, sempre che le parti non dichiarino per iscritto il loro mancato rinnovo, con almeno 60 giorni di anticipo.

Clausola 11 – Modifiche

Tutte le modifiche apportate a questo MdI saranno valide solo se descritte in un documento rigoroso firmato da entrambe le parti, in forma di addendum, del quale sarà parte integrante.

Clausola 12 – Lingua e numero di copie

Questo MdI è firmato in due copie originali dei contenuti legali uguali, uno per ciascuna delle parti, in lingua italiana.

Maputo, 26 Novembre 2016

Per l'ADAM

Per l'ASCIT

Fabrizio Falcone
(Presidente)

Piergiorgio Calistri
(Presidente)

